

## Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione

Ai sensi dell'articolo 9 dell'atto di fondazione della Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione (di seguito Fondazione) si emana il seguente Regolamento.

### 1. Disposizioni generali

#### 1.1 Scopo

La Fondazione ha lo scopo di garantire l'avere di libero passaggio nel caso in cui si lasci un istituto di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza.

Il presente Regolamento definisce il rapporto contrattuale tra l'intestatario della previdenza (di seguito Intestatario della previdenza) e la Fondazione nell'ambito delle norme di legge in materia.

#### 1.2 Amministrazione

L'amministrazione della Fondazione compete alla Banca Cantonale Grigione (di seguito BCG), la quale è autorizzata ad agire in nome della Fondazione e a compiere tutti gli atti giuridici contemplati dallo scopo della Fondazione nei confronti degli Intestatari della previdenza.

### 2. Forme di previdenza

#### 2.1 Conto di libero passaggio

La Fondazione apre un conto di libero passaggio a nome dell'Intestatario della previdenza presso la BCG e ne affida la tenuta a quest'ultima.

Sugli averi di libero passaggio maturano gli interessi. Il tasso d'interesse in vigore viene pubblicato sul sito [gkb.ch](http://gkb.ch) o può essere richiesto presso la BCG. L'Intestatario della previdenza riceve un estratto conto a fine anno.

#### 2.2 Deposito di libero passaggio

L'intestatario della previdenza può incaricare la Fondazione di acquistare o di alienare i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione addebitandoli o accreditandoli sul suo conto di libero passaggio.

I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in un deposito a nome dell'Intestatario della previdenza presso la BCG. Gli investimenti scelti e i proventi maturati dagli stessi costituiscono parte dell'avere di libero passaggio vincolato. I prodotti d'investimento sono soggetti a fluttuazioni delle quotazioni. Le eventuali perdite di corso sono interamente a carico dell'Intestatario della previdenza. La quota dell'avere di libero passaggio investita in tali prodotti non dà diritto né a un rendimento minimo né a una garanzia del capitale.

L'Intestatario della previdenza riceve un estratto di deposito a fine anno.

L'intestatario della previdenza prende atto che gli investimenti in prodotti d'investimento presentano, diversamente da un puro investimento nel conto, oscillazioni di corso che aumentano in proporzione alle dimensioni della quota in azioni e in moneta estera. Conferendo l'istruzione d'investimento, l'intestatario della previdenza conferma di conoscere i rischi legati all'attività di investimento.

#### 2.3 Prodotti d'investimento

I prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione osservano le disposizioni della OPP2<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2<sup>1</sup>, la Fondazione può offrire all'intestatario della previdenza, a titolo di ampliamento degli investimenti ammissibili, fondi di previdenza orientati alla crescita e/o agli utili di capitale.

In aggiunta agli investimenti con limitazioni ai sensi delle disposizioni della OPP2<sup>1</sup>, si investe pertanto in tutto il mondo al massimo il 100% del patrimonio del fondo di previdenza direttamente e indirettamente in titoli di partecipazione (in particolare azioni) in moneta nazionale o estera. Quindi all'interno dei singoli fondi di previdenza orientati alla crescita e/o agli utili di capitale, le categorie d'investimento titoli di partecipazione (in particolare azioni), monete estere e investimenti alternativi possono superare il limite massimo di cui in art. 55 OPP2<sup>1</sup>.

### 3. Versamento dell'avere di libero passaggio

#### 3.1 Caso di sopravvivenza

L'intero avere di libero passaggio diventa esigibile non appena l'Intestatario della previdenza raggiunge l'età ordinaria di pensionamento AVS. Dietro richiesta scritta, l'esigibilità della prestazione può essere anticipata o posticipata di un massimo di cinque anni.

#### 3.2 Caso di morte

In caso di decesso dell'Intestatario della previdenza prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'intero avere di libero passaggio diventa esigibile. Non sono dovuti interessi di mora finché tutti gli aventi diritto menzionati nella convenzione non si sono accordati in merito all'effettivo diritto o non viene emanata una sentenza applicabile.

Le seguenti persone hanno diritto all'avere di libero passaggio, fermo restando che l'esistenza di beneficiari di una categoria precedente esclude gli eventuali beneficiari compresi nella successiva:

- i superstiti di cui agli art. 19, 19a e 20 LPP<sup>1</sup>;
- le persone fisiche a cui l'Intestatario della previdenza ha provveduto in notevole misura o la persona, con cui ha convissuto ininterrottamente durante i 5 anni precedenti il decesso oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- i figli dell'Intestatario della previdenza che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e sorelle;
- gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Mediante comunicazione scritta alla Fondazione, l'Intestatario della previdenza ha la facoltà di precisare i diritti dei beneficiari e integrare le persone indicate alla lettera a con quelle di cui alla lettera b.

In presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria, senza precisa indicazione delle quote loro spettanti, la ripartizione dell'avere di libero passaggio viene effettuata in parti uguali.

#### 3.3 Caso di invalidità

L'avere di libero passaggio è dovuto quando l'Intestatario della previdenza percepisce una rendita integrale da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità, non sussiste un'assicurazione complementare al conto di libero passaggio contro il rischio d'invalidità e l'Intestatario della previdenza presenta una richiesta di versamento.

#### 3.4 Promozione della proprietà d'abitazione

L'Intestatario della previdenza può prelevare in anticipo il proprio avere di libero passaggio interamente o in parte per:

- l'acquisto e la costruzione di una proprietà abitativa ad uso proprio;
- l'acquisizione di partecipazioni nella proprietà abitativa per uso proprio;
- il rimborso di mutui ipotecari sulla proprietà abitativa ad uso proprio.

Tale diritto al prelievo anticipato può essere vantato ogni cinque anni dall'ultimo utilizzo.

Nel caso di un Intestatario della previdenza coniugato o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Per gli altri Intestatari della previdenza occorre una conferma dello stato civile rilasciata da un'autorità.

<sup>1</sup> Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP),

### 3.5 Altri motivi di versamento

Il versamento o il trasferimento dell' avere di libero passaggio, fatti salvi i casi indicati ai punti 3.1 - 3.4, è possibile solo in caso di:

- comprovata emigrazione definitiva dell' intestatario della previdenza (con riserva dell' art. 25f LFLP<sup>2</sup>);
- inizio di un' attività lucrativa indipendente, a condizione che l' intestatario della previdenza non sia più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP;
- documentazione attestante che l' avere di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo che era tenuto a corrispondere prima dell' apertura del conto di libero passaggio;
- trasferimento dell' intero avere di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o cambio dell' istituto oppure della forma di mantenimento della copertura previdenziale;
- assegnazione giudiziale di una parte dell' avere di libero passaggio al coniuge divorziato/ al partner in caso in divorzio o di scioglimento giudiziale dell' unione domestica registrata (art. 22 LFLP).

Nel caso di un Intestatario della previdenza coniugato o convivente in un' unione domestica registrata, per il prelievo anticipato secondo quanto riportato alle lettere a - c, occorre il consenso scritto del coniuge/ partner registrato. Per quanto riguarda gli altri Intestatari della previdenza, per poter richiedere il versamento secondo quanto previsto alle lettere a - c occorre una conferma dello stato civile rilasciata da un' autorità.

### 3.6 Versamento dell' avere

L' Intestatario della previdenza o i beneficiari sono tenuti a dimostrare l' esistenza di un motivo di versamento e il loro diritto nei confronti della Fondazione tramite i mezzi di legittimazione indicati caso per caso. La Fondazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti. La data del versamento dipende dal momento in cui la Fondazione riceve tutti i moduli e i dati necessari.

Qualora, alla scadenza, siano disponibili prodotti d' investimento, la Fondazione provvederà ad alienarli nella misura necessaria, accreditandone il ricavato sul conto di libero passaggio. Spetta alla Fondazione fissare il momento della vendita dei prodotti d' investimento.

Se l' Intestatario della previdenza utilizza la prestazione corrispostagli per effettuare un riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un' altra forma di previdenza riconosciuta, l' avere di libero passaggio viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.

### 3.7 Fondo di garanzia

Ai sensi dell' art. 41, cpv. 3 LPP, la Fondazione, dopo dieci anni dall' età ordinaria di pensionamento AVS, deve trasferire nel fondo di garanzia gli averi di libero passaggio scaduti che fino a quel momento non è stato possibile corrispondere.

### 3.8 Obbligo di notifica all' autorità fiscale

La Fondazione deve dichiarare alle autorità fiscali le prestazioni erogate nella misura in cui leggi o disposizioni ufficiali della Confederazione e dei Cantoni lo richiedono.

Se obbligatorio, si provvederà a detrarre l' imposta alla fonte dai versamenti.

## 4. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

La cessione, la costituzione in pegno e la compensazione degli averi di libero passaggio si intendono nulle se effettuate prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni di legge (art. 22 LFLP, art. 30b LPP e art. 331d CO<sup>3</sup>, art. 8 e 9 OPPA<sup>4</sup>). Per gli Intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un' unione domestica registrata, la costituzione in pegno è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge/ del partner registrato.

## 5. Commissioni

A fronte della gestione degli averi di libero passaggio, la Fondazione può esigere commissioni di amministrazione ed elaborazione. Le commissioni sono pubblicate sul sito gkb.ch oppure possono essere richieste alla BCG. La Fondazione si riserva esplicitamente di apportare modifiche alle commissioni.

L' Intestatario della previdenza prende atto del fatto che la BCG, per le operazioni da esso disposte, può percepire eventualmente compensi da terzi a tassi di mercato, comunque non superiori all' 1% annuo dell' importo investito. L' Intestatario della previdenza rinuncia esplicitamente al loro accredito e accetta che la BCG trattienga tali compensi a titolo di indennizzo per i costi di amministrazione e distribuzione sostenuti.

## 6. Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell' Intestatario della previdenza delle conseguenze che possono insorgere qualora esso non rispetti gli obblighi previsti in capo allo stesso dalla legge, dal contratto e dal regolamento o non li rispetti puntualmente. Salvo colpa grave da parte della Fondazione, sono a carico dell' Intestatario della previdenza o di ciascun beneficiario gli eventuali danni derivanti dalla mancata individuazione di lacune di legittimazione o di falsificazioni.

## 7. Variazioni di indirizzo e di dati personali

L' Intestatario della previdenza è tenuto a notificare tempestivamente per iscritto alla BCG qualsiasi variazione del proprio indirizzo, stato civile (compresa la data della variazione) e di ulteriori elementi del rapporto con la Fondazione. La Fondazione e la BCG declinano qualsiasi responsabilità in caso di segnalazioni insufficienti, ritardate o inesatte.

## 8. Comunicazioni della Fondazione

Tutte le comunicazioni e i giustificativi si intendono notificate se inviate all' ultimo indirizzo reso noto dall' Intestatario della previdenza.

## 9. Dati dell' Intestatario della previdenza

La Fondazione è autorizzata a coinvolgere terzi nell' adempimento dei compiti previsti a suo carico dalla convenzione di previdenza. L' Intestatario della previdenza accetta che tali terzi vengano a conoscenza dei suoi dati nella misura necessaria per l' adempimento dei loro incarichi. L' Intestatario della previdenza accetta altresì che la BCG possa utilizzare per scopi di marketing i dati che riceve nell' ambito dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza. Inoltre, l' Intestatario della previdenza prende atto del fatto che la Fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire informazioni a terzi autorizzati.

## 10. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Tutti i rapporti giuridici derivanti dalla relazione contrattuale tra l' Intestatario della previdenza e la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero. Luogo di adempimento è Coira. Il foro competente è stabilito in base all' art. 73 LPP.

## 11. Modifica ed entrata in vigore del Regolamento

Eventuali modifiche del Regolamento vengono comunicate all' Intestatario della previdenza. Esse sono senz' altro giuridicamente valide, nella misura in cui si fondano su disposizioni legali o ufficiali. Altre modifiche sono vincolanti per l' Intestatario della previdenza, se lo stesso, entro tre mesi dalla comunicazione, non si avvale della possibilità di risoluzione anticipata mediante il cambio dell' istituto o della forma di mantenimento della copertura previdenziale.

Laddove il presente Regolamento non contenga disposizioni, trovano applicazione le norme di legge.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 novembre 2019.

Coira, 31 ottobre 2019  
Il Consiglio di Fondazione

<sup>2</sup> Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP).

<sup>3</sup> Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni (CO)).

<sup>4</sup> Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d' abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)